

CIRCOLARE INFORMATIVA INVIATA A CURA DI

STUDIO COLOMBO ALTAMURA POMETTO
COMMERCIALISTI

NOVITÀ

3	REVISORI LEGALI	Istituzione delle sezioni A e B all'interno del registro dei revisori legali
4	TUTTI I SOGGETTI	Novità del Ddl. di stabilità 2017 approvato dal CDM
5	TUTTI I SOGGETTI	Ravvedimento operoso - Aspetti operativi
7	SOGGETTI IRPEF/IRES	Nuovo modello "IPEA" per il riconoscimento delle perdite in sede di accertamento
9	SOGGETTI IRES	Effetti della risoluzione del contratto di cessione d'azienda con riserva di proprietà per inadempimento del compratore
10	ENTI ASSOCIATIVI	Termine non perentorio per la presentazione del modello EAS
11	ENTI DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA	Credito d'imposta per i fondi pensione e le casse di previdenza professionali
12	TUTTI I SOGGETTI	Agevolazioni per i piani per l'edilizia economica e popolare
12	TUTTI I SOGGETTI	Imposta di bollo sugli atti dei procedimenti arbitrali
13	SOGGETTI IVA	Modalità di esclusione dal VIES - Comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate
14	IMPORTATORI-ESPORTATORI	Regimi doganali speciali - Chiarimenti

IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

15	TUTTI I SOGGETTI	Riammissione alla dilazione da accertamento con adesione/acquiescenza
16	ENTI NON COMMERCIALI E PERSONE FISICHE	Modalità di presentazione della dichiarazione IMU e TASI
16	AZIENDE	<i>Software</i> di controllo UniEMens individuale - Versione 3.7.0
17	PERSONE FISICHE	Versamento del canone rai mediante modello F24

BILANCIO

ISTITUZIONE DELLE SEZIONI A E B ALL'INTERNO DEL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

Nota Min. Economia e Finanze 10.10.2016

REVISORI LEGALI

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con una nota pubblicata in data 10.10.2016 sul portale della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it), ha dato notizia dell'avvenuto aggiornamento del Registro dei revisori legali e, in specie, dell'istituzione delle nuove sezioni, denominate A e B, a far data dal 23.9.2016.

L'aggiornamento consegue alle novità introdotte dal DLgs. 135/2016 (in vigore dal 5.8.2016), che ha riformato la disciplina in materia di revisione legale dei conti, contenuta nel DLgs. 39/2010.

MODIFICHE APPORTATE DAL DLGS. 135/2016

L'art. 8 del DLgs. 39/2010 (nella versione in vigore fino al 4.8.2016) e le relative disposizioni attuative (DM 16/2013) stabilivano che il Registro dei revisori legali si componeva:

- di una sezione dedicata ai revisori attivi;
- di una sezione dedicata ai revisori inattivi, cioè i soggetti che non avevano assunto incarichi di revisione legale o che non avevano collaborato ad un'attività di revisione legale in una società di revisione per 3 anni consecutivi.

Il DLgs. 135/2016 ha sostituito interamente la citata disposizione, eliminando la predetta distinzione.

Per contro, l'art. 8 del DLgs. 39/2010 (nella versione in vigore dal 5.8.2016) prevede l'istituzione:

- della sezione A, dedicata ai soggetti che svolgono attività di revisione, che collaborano a un'attività di revisione in una società di revisione o che hanno svolto le predette attività nei 3 anni precedenti;
- della sezione B, dedicata ai soggetti che non svolgono concretamente attività di revisione.

La relazione illustrativa allo schema di decreto ha evidenziato che a questi ultimi è consentito lo svolgimento di attività professionali diverse dalla revisione legale, quali incarichi sindacali, perizie o attestazioni previste dal codice civile.

DISCIPLINA TRANSITORIA

L'art. 27 co. 5 del DLgs. 135/2016 ha previsto una specifica disciplina transitoria, per effetto della quale:

- sarebbero transitati automaticamente nella sezione A i soggetti che, al 5.8.2016, erano iscritti nella sezione attivi;

- sarebbero contestualmente stati iscritti nella sezione B del Registro i soggetti inseriti nella sezione inattivi e coloro i quali, nell'ultimo triennio, non avevano comunicato al Registro alcun incarico di revisione legale o non avevano collaborato ad attività di revisione presso una società di revisione.

OBBLIGHI DEI SOGGETTI ISCRITTI NELLA SEZIONE B

I soggetti iscritti nella sezione B sono tenuti al versamento del contributo annuale, ma non saranno soggetti al controllo di qualità ex art. 20 del DLgs. 39/2010. Sotto questi aspetti non ci sono, quindi, differenze rispetto alla disciplina previgente.

Le nuove modalità di gestione del Registro assumono rilievo, invece, in relazione agli obblighi di formazione continua. Mentre, infatti, l'art. 8 del DLgs. 39/2010 (nella versione previgente) stabiliva che i revisori inattivi non sarebbero stati tenuti a osservare gli obblighi in materia di formazione ex art. 5 del DLgs. 39/2010 (le cui modalità attuative non sono ancora state definite), secondo il vigente art. 8 del DLgs. 39/2010 i soggetti iscritti nella sezione B saranno soggetti a tali obblighi.

A tal proposito, la relazione illustrativa ha evidenziato che l'obbligo di formazione continua sarà imposto alla generalità degli iscritti al Registro, indipendentemente dalla titolarità di incarichi. Gli iscritti che non intendessero osservare tali obblighi in quanto privi di incarichi, potranno cancellarsi e, successivamente, reinscrivere.

In ogni caso, l'obbligo di formazione decorre dall'1.1.2017 (art. 27 co. 4 del DLgs. 135/2016).

CONSEGUENZE SUI TIROCINANTI

I revisori legali iscritti nella sezione B del Registro non possono assolvere, in relazione al tirocinio, la funzione di "*dominus*" per aspiranti revisori legali.

Pertanto, il MEF ha invitato i tirocinanti di *dominus* eventualmente iscritti in detta sezione, al fine di non incorrere nella sospensione automatica del tirocinio, con effetto dalla data in cui il *dominus* è collocato nella sezione B, ad individuare un altro revisore legale (iscritto nella sezione A) o un'altra società di revisione legale e ad effettuare le conseguenti comunicazioni verso il Registro di variazione del soggetto presso il quale il tirocinio è svolto (modulo TR-10).

FISCALE

NOVITÀ DEL DDL DI STABILITÀ 2017 APPROVATO DAL CDM

Ddl. di stabilità 2017

TUTTI I SOGGETTI

Il 15.10.2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Ddl. di stabilità 2017 e un DL fiscale collegato.

Tra gli interventi sarebbero previsti:

- la proroga dei c.d. "super-ammortamenti" del 140%;
- l'introduzione di un "iper-ammortamento" del 250% per alcuni beni digitali che saranno indicati in uno specifico elenco;

- il potenziamento del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo;
- la previsione di una “Imposta sul reddito imprenditoriale” (IRI) applicabile alle imprese individuali e alle società di persone;
- l’abolizione di Equitalia;
- la riapertura dei termini per il rientro dei capitali detenuti all’estero (c.d. “*voluntary disclosure*”);
- l’introduzione dei c.d. “PIR” (piani individuali di risparmio), prodotti di investimento specifici nelle PMI, che, a determinate condizioni, consentirebbero un’esenzione d’imposta fino a 30.000,00 euro l’anno;
- l’aumento al 30% della detrazione fiscale per investimenti nelle *startup* e nelle PMI innovative;
- ulteriori misure di carattere previdenziale, tra le quali rientrerebbero le modifiche al c.d. “APE *social*”, anticipo pensionistico rivolto a soggetti in difficoltà.

FISCALE

RAVVEDIMENTO OPEROSO - ASPETTI OPERATIVI

Circ. Agenzia delle Entrate 12.10.2016 n. 42

TUTTI I SOGGETTI

Sono stati forniti alcuni chiarimenti sulle modalità operative del ravvedimento operoso inerenti ad alcune casistiche, alla luce delle modifiche del DLgs. 24.9.2015 n. 158, che ha riformato le sanzioni amministrative.

DICHIARAZIONE TARDIVA

Viene confermata la presa di posizione del comunicato stampa 18.12.2015 n. 196, che equipara la dichiarazione tardiva ad una dichiarazione dalla quale non emergono imposte, sanzionata dagli artt. 1, 2 e 5 del DLgs. 471/97 con un minimo di 250,00 euro.

Il ravvedimento ai sensi dell’art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97 può avvenire solo entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, quindi entro il 29.12 se si tratta di dichiarazione dei redditi per i soggetti “solari”.

É a tal fine necessario pagare la sanzione ridotta di 25,00 euro (250/10), versare imposte, interessi legali, sanzioni (del 15% o del 30%) ridotte per il tardivo versamento di saldo e acconto e presentare la dichiarazione omessa.

Non opera, ai fini del ravvedimento, il minimo di 150,00 euro (che imporrebbe un pagamento di 15,00 euro per la tardività), posto che, secondo la tesi della circolare, gli artt. 1, 2 e 5 del DLgs. 471/97 si riferiscono solo alla dichiarazione omessa e non alla dichiarazione tardiva.

Del pari, non trova applicazione il dimezzamento della sanzione ai sensi dell’art. 7 co. 4-*bis* del DLgs. 472/97, siccome la fattispecie è già disciplinata dal legislatore.

DICHIARAZIONE INFEDELE SANATA ENTRO I 90 GIORNI

Si ribadisce l'opinione del comunicato stampa 18.12.2015 n. 196, perciò la dichiarazione infedele sanata entro 90 giorni dal termine di presentazione è equiparata ad una dichiarazione inesatta.

Quindi, sulla base del combinato disposto degli artt. 13 co. 1 lett. *a-bis*) del DLgs. 472/97 e 8 del DLgs. 471/97, occorre:

- ripresentare la dichiarazione correttamente (ad esempio indicando il ricavo);
- versare 27,78 euro per la violazione dichiarativa (250/9);
- versare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni (del 15% o del 30%) da tardivo versamento del saldo e degli acconti ridotte.

Rimangono però ferme le altre sanzioni da dichiarazione "inesatta", che non danno luogo ad infedeltà. Si pensi alla mancata indicazione separata delle plusvalenze e dei dividendi *ex art. 8 co. 3-bis* del DLgs. 471/97, fattispecie che necessita di un autonomo ravvedimento, avente come base di computo il minimo di 1.000,00 euro (o del 10% del valore a seconda dei casi) e non 250,00 euro.

DICHIARAZIONE INFEDELE E ACCONTI D'IMPOSTA

L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 18.6.2008 n. 47 § 4.2, aveva specificato che se, in sede di ravvedimento operoso, il contribuente presenta una dichiarazione integrativa ad esempio espungendo un costo non inerente, sorge la necessità di ravvedere i carenti versamenti degli acconti che dalla dichiarazione integrativa, "a cascata", derivano.

Sulla base dell'autonomia delle violazioni sugli acconti, si supera espressamente tale posizione, affermando che il ravvedimento sulla violazione dichiarativa non ha effetto in merito agli acconti.

In generale, rimane ferma la necessità di ravvedere le violazioni prodromiche (come l'omessa fatturazione *ex art. 6* del DLgs. 471/97), non potendo il contribuente, in via autonoma, applicare il cumulo giuridico dell'*art. 12* del DLgs. 472/97.

Poi, si ribadisce che la dichiarazione infedele assorbe le violazioni sui versamenti.

RAVVEDIMENTO CON VERSAMENTO "POSTUMO" DELLE SANZIONI RIDOTTE

Richiamando la ris. Agenzia delle Entrate 23.6.2011 n. 67, si conferma che il ravvedimento operoso può avvenire in più momenti, potendosi anche perfezionare un ravvedimento parziale.

Diversa è invece la situazione in cui il contribuente versa le sole imposte, riservandosi poi di corrispondere sanzioni ridotte e interessi legali.

In tal caso, se, successivamente, sopravviene un atto ostativo al ravvedimento (accertamento, avviso bonario), questo è precluso.

Fermo restando ciò, occorre versare gli interessi legali sino a quando le imposte sono state pagate e le sanzioni ridotte, la cui riduzione dipende dal tempo in cui avviene il ravvedimento (pertanto bisogna valutare il momento in cui sono pagate le sanzioni e gli interessi, e non le imposte, versate prima).

RAVVEDIMENTO SUL MODELLO 730

Nel caso in cui, presentato il modello 730, il contribuente si accorga, ad esempio, di aver omesso l'indicazione di un reddito, non è possibile inviare un modello 730 integrativo, ma è necessario presentare il modello UNICO.

In tale ipotesi:

- se viene presentata una dichiarazione correttiva nei termini, non sussistono violazioni dichiarative, ma solo quelle sul tardivo versamento del saldo e degli acconti d'imposta, che devono essere oggetto di ravvedimento operoso;
- se è spirato il termine del 30.9 e il contribuente si ravvede entro i 90 giorni, rimane ferma la procedura indicata in precedenza (equiparazione con la dichiarazione inesatta);
- se spirano i 90 giorni, occorre ravvedere, mediante le consuete modalità, la violazione da dichiarazione infedele.

OMESSO VERSAMENTO IVA IN SEDE DI LIQUIDAZIONE PERIODICA

L'Agenzia delle Entrate ha, altresì, fornito indicazioni in merito alla regolarizzazione dell'omesso versamento dell'IVA dovuta in sede di liquidazione periodica, riconoscendo la possibilità di compensazione con il credito IVA emergente dalle liquidazioni successive.

È possibile sanare la violazione, avvalendosi del ravvedimento operoso, entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno nel corso del quale è stato omesso il versamento periodico, ai sensi della lett. b) dell'art. 13 del DLgs. 472/97. In tale circostanza, fermo restando il versamento dell'imposta dovuta e degli interessi, la sanzione è ridotta al 3,75% dell'importo non versato (1/8 della sanzione "base", pari al 30%). La compensazione del debito IVA periodico, e il conseguente ravvedimento delle sanzioni, possono avvenire utilizzando il credito IVA maturato in un trimestre successivo a quello oggetto della violazione. In tale evenienza è, tuttavia, necessario che il credito sia rimborsabile ai sensi degli artt. 30 e 38-*bis* del DPR 633/72 e preventivamente destinato alla compensazione mediante presentazione del modello TR.

In tal caso, ha luogo una compensazione orizzontale, da effettuarsi mediante F24; pertanto, è necessario che il soggetto passivo IVA non abbia superato le soglie annue previste per la compensazione dall'ordinamento interno. Non è, invece, necessaria l'apozione del visto di conformità sul modello TR.

FISCALE

NUOVO MODELLO "IPEA" PER IL RICONOSCIMENTO DELLE PERDITE IN SEDE DI ACCERTAMENTO

Prov. Agenzia delle Entrate 12.10.2016 n. 164492

SOGGETTI
IRPEF/IRES

Il provv. Agenzia delle Entrate 12.10.2016 n. 164492, nel definire i criteri e le modalità

per l'opzione di utilizzo delle perdite pregresse a scapito del maggior reddito derivante dall'attività di accertamento (art. 42 co. 4 del DPR 600/73), ha approvato la nuova versione del modello IPEA, sostituendo quella approvata dal provv. Agenzia delle Entrate 8.4.2016.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL NUOVO MODELLO IPEA

Il nuovo modello IPEA va presentato:

- esclusivamente in via telematica, mediante l'applicativo "IPEA", reso disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate;
- direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline o tramite i soggetti incaricati (in tale ultimo caso, è fatto obbligo ai soggetti incaricati di rilasciare al soggetto interessato un esemplare del modello predisposto in formato elettronico, nonché copia dell'attestazione di avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate).

Fino al sessantesimo giorno successivo al 12.10.2016 è ammesso trasmettere la precedente versione del modello (approvato con provv. Agenzia delle Entrate 8.4.2016) all'indirizzo PEC dell'Ufficio competente.

PRESENTAZIONE DEL MODELLO A SEGUITO DI NOTIFICA DI AVVISO DI ACCERTAMENTO

A seguito di notifica di avviso di accertamento, il modello va presentato entro il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla data di notificazione dell'atto).

La presentazione del modello sospende il termine di impugnazione dell'avviso di accertamento per un periodo di 60 giorni, entro i quali l'ufficio è tenuto a comunicare l'esito della richiesta di compensazione che non costituisce autonomo atto (impugnabile) rispetto all'avviso di accertamento.

PRESENTAZIONE DEL MODELLO IN CASO DI ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Il provvedimento disciplina altresì le ipotesi di presentazione del modello IPEA nei casi di istanza di accertamento con adesione, successiva o anteriore alla notifica di avviso di accertamento.

Istanza di accertamento con adesione successiva alla notifica di avviso di accertamento

Se, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, è formulata domanda di accertamento con adesione, il modello deve essere presentato entro il termine per la proposizione del ricorso, tenuto conto del periodo di sospensione di 90 giorni per l'instaurazione del contraddittorio ai fini della definizione (art. 6 co. 3 del DLgs. 218/97).

La presentazione del modello sospende il termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento per un periodo di 60 giorni (che si aggiunge al periodo di sospensione di 90 giorni).

Se l'adesione si perfeziona, lo scapito delle perdite trova attuazione nell'ambito dell'atto di accertamento con adesione. Se l'adesione non si perfeziona, l'ufficio, riconosciuto lo

scomputo delle perdite pregresse, è tenuto a comunicare l'esito al contribuente procedendo al relativo ricalcolo degli imponibili.

Istanza di accertamento con adesione anteriore alla notifica di avviso di accertamento

Se, prima della notifica dell'avviso di accertamento, è instaurato il contraddittorio per l'adesione, il modello IPEA deve essere presentato nel corso del contraddittorio.

Se l'adesione si perfeziona, lo scomputo delle perdite trova attuazione nell'ambito dell'atto di accertamento con adesione. Se l'adesione non si perfeziona, ma è riconosciuta la compensazione delle perdite pregresse, l'ufficio emette avviso di accertamento, computando comunque in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite oggetto del modello e procedendo al ricalcolo dell'eventuale maggior imposta, degli interessi e delle sanzioni.

FISCALE

EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO DI CESSIONE D'AZIENDA
CON RISERVA DI PROPRIETÀ PER
INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE

Ris. Agenzia delle Entrate 13.10.2016 n. 91

SOGGETTI IRES

Con la ris. 13.10.2016 n. 91, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle conseguenze fiscali di una cessione d'azienda con riserva di proprietà e della successiva risoluzione della compravendita per inadempimento del compratore, con conseguente restituzione dell'azienda.

L'Agenzia precisa che, ai fini fiscali, si verificherebbe un nuovo evento realizzativo (cessione d'azienda) di segno contrario rispetto a quello verificatosi a seguito della stipula del contratto di compravendita iniziale.

IMPOSTE SUI REDDITI

Con riferimento alle imposte sui redditi, viene chiarito che:

- occorre attribuire all'azienda riconsegnata un valore pari al valore normale dei beni che la compongono e stornare il valore residuo del credito (derivante dalla cessione iniziale) per un importo pari al valore dell'azienda riconsegnata. Pertanto, nell'ipotesi in cui il valore dell'azienda sia inferiore al valore residuo del credito, la differenza costituirà una perdita su crediti deducibile ai fini IRES ai sensi dell'art. 101 del TUIR;
- considerando che l'eventuale riduzione dell'indennità disposta dal giudice è assimilabile ad una rideterminazione del prezzo relativo alla cessione d'azienda iniziale e che tale prezzo ha assunto rilevanza, ai fini IRES, nella determinazione della plusvalenza/minusvalenza derivante dalla cessione d'azienda, l'importo relativo all'eventuale riduzione dell'indennità costituisce una sopravvenienza passiva deducibile ai sensi dell'art. 101 del TUIR.

IRAP

Con specifico riferimento all'IRAP, la risoluzione precisa che:

- la suddetta perdita su crediti risulterà indeducibile ai fini IRAP in quanto relativa ad un fenomeno non rilevante per la determinazione del valore della produzione;
- la suddetta sopravvenienza passiva legata all'indennità risulterà indeducibile ai fini IRAP in quanto correlata ad un componente reddituale (plusvalenza/minusvalenza) che non ha assunto rilevanza nella determinazione della base imponibile di periodi d'imposta precedenti.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Con riferimento alla responsabilità in solido per il cessionario di cui all'art. 14 del DLgs. 472/97, l'Agenzia ritiene che la *ratio* antielusiva della norma comporti la responsabilità solidale dei soggetti interessati anche nel caso di specie, posto che, come sopra evidenziato, la restituzione dell'azienda al cedente deve essere fiscalmente qualificata come ulteriore trasferimento del complesso aziendale.

IMPOSTA DI REGISTRO

Per quanto concerne l'imposizione indiretta, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- la risoluzione del contratto di cessione di azienda per operatività della clausola risolutiva espressa va soggetta ad imposta fissa (200,00 euro) a norma dell'art. 28 del DPR 131/86 se per la risoluzione non è previsto alcun corrispettivo;
- ove le parti decidessero di attivare il procedimento di urgenza *ex art.* 700 c.p.c., l'imposta di registro su tale provvedimento sarebbe dovuta secondo le prescrizioni dell'art. 8 del DPR 131/86, sulla base del contenuto del provvedimento medesimo.

FISCALE

TERMINE NON PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS

Interrogazione parlamentare 29.9.2016 n. 5-09617

ENTI ASSOCIATIVI

L'Agenzia delle Entrate, in risposta all'interrogazione parlamentare 29.9.2016 n. 5-09617, ha fornito chiarimenti in merito al modello EAS.

MODELLO EAS

Ai sensi dell'art. 30 del DL 29.11.2008 n. 185 (conv. L. 28.1.2009 n. 2), la non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi percepiti dagli enti non commerciali di tipo associativo è subordinata non solo al possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria (art. 148 del TUIR e art. 4 co. 4 e 6 del DPR 633/72), ma anche alla

trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati e delle notizie fiscali rilevanti mediante l'apposito modello EAS.

TERMINE DI PRESENTAZIONE NON PERENTORIO

Con riferimento alla richiesta di fissare la decorrenza del termine di presentazione del modello EAS dall'inizio dell'attività decommercializzata, anziché da quella di costituzione dell'ente associativo, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che il termine fissato per la presentazione del modello EAS non ha carattere perentorio.

La presentazione oltre i termini fissati, dunque, non preclude definitivamente all'ente di avvalersi del regime agevolativo, ma esclude l'applicazione del regime di favore per le sole attività precedenti la data di presentazione del modello stesso. In tal caso, se ricorrono i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria:

- l'associazione può applicare il predetto regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto modello;
- ne restano escluse quelle compiute antecedentemente alla presentazione del modello EAS.

REMISSIONE *IN BONIS*

L'Agenzia evidenzia, inoltre, che è consentita la remissione in bonis ex art. 2 del DL 16/2012, al fine di fruire del regime agevolativo fin dalla data di costituzione dell'ente.

FISCALE

CREDITO D'IMPOSTA PER I FONDI PENSIONE E LE CASSE DI PREVIDENZA PROFESSIONALI

Ris. Agenzia Entrate 13.10.2016 n. 92

ENTI DI
PREVIDENZA
OBBLIGATORIA

Con la ris. 13.10.2016 n. 92, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato, con riferimento al credito d'imposta concesso alle Casse di previdenza private per gli investimenti a medio-lungo termine nei settori infrastrutturali di cui all'art. 1 co. 91 della L. 190/2014:

- l'individuazione del momento rilevante per l'investimento (legato all'effettivo versamento delle somme sottoscritte);
- il regime fiscale delle somme reinvestite a fronte di quote di fondi sottoscritte in parte anteriormente al 2015 (quando il credito d'imposta non era ancora in vigore) e in parte nel 2015;
- il regime fiscale degli investimenti in società in fase di *start up*.

FISCALE

AGEVOLAZIONI PER I PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Ris. Agenzia delle Entrate 4.10.2016 n. 87

TUTTI I SOGGETTI

L'Agenzia delle Entrate, nella ris. 4.10.2016 n. 87, ha chiarito l'ambito di applicazione delle agevolazioni per l'edilizia residenziale pubblica previste dall'art. 32 del DPR 601/73, tuttora applicabili grazie all'espressa previsione dell'art. 20 co. 4-ter del DL 133/2014 (conv. L. 164/2014), che le ha escluse dalla soppressione di ogni agevolazione o esenzione prevista per i trasferimenti immobiliari, disposta dall'art. 10 co. 4 del DLgs. 23/2011.

AGEVOLAZIONI PER LE AREE RICOMPRESSE IN PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (PEEP)

Si ricorda che, a norma dell'art. 32 del DPR 601/73, i trasferimenti di aree previste al Titolo III della L. 865/71, ovvero le aree comprese in piani per l'edilizia economica e popolare (PEEP), scontano l'imposta di registro fissa (200,00 euro) e godono dell'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella ris. 87/2016, le agevolazioni in parola possono trovare applicazione anche ad aree non acquistate dai Comuni mediante esproprio.

Irrilevanza dell'esproprio

Secondo l'Agenzia, ai fini dell'applicazione del beneficio, non rileva la circostanza che il Comune non proceda all'esproprio come previsto dall'art. 35 della L. 865/71 ma acquisti le aree dagli attuali proprietari mediante compravendita, atteso che, come chiarito dall'art. 1 co. 58 della L. 28.12.2015 n. 208, l'art. 32 co. 2 del DPR 601/73 va interpretato nel senso che l'agevolazione possa applicarsi *"indipendentemente dal titolo di acquisto della proprietà da parte degli enti locali"*.

Pertanto, nel caso di specie, l'Agenzia riconosce la spettanza dell'agevolazione:

- sia all'acquisto, mediante normale compravendita, della proprietà delle aree da parte del Comune;
- che alla successiva cessione delle stesse al soggetto attuatore della convenzione edilizia stipulata ai sensi dell'art. 35 della L. 865/71, finalizzata a soddisfare esigenze abitative sottese all'attuazione del piano per l'Edilizia economica e popolare.

FISCALE

IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ATTI DEI PROCEDIMENTI ARBITRALI

Ris. Agenzia delle Entrate 6.10.2016 n. 89

TUTTI I SOGGETTI

L'Agenzia delle Entrate, nella ris. 6.10.2016 n. 89, ha chiarito che l'imposta di bollo

dovuta sugli atti, inviati telematicamente, relativi ai procedimenti arbitrali gestiti dalle Camere di Commercio, a norma dell'art. 2 co. 2 della L. 580/93, va corrisposta:

- dalle parti del procedimento arbitrale, che hanno “formato” gli atti;
- e non dalla Camera di Commercio, che si limita a riceverli e, poi, a trasmetterli all'altra parte, svolgendo una funzione assimilabile a quella di segreteria.

IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ATTI DEI PROCEDIMENTI ARBITRALI GESTITI DALLE CAMERE DI COMMERCIO

Per quanto sopra, l'imposta di bollo (pari a 16,00 euro per ogni foglio, a norma dell'art. 20 della Tariffa, allegata al DPR 642/72) dovuta sugli atti del procedimento arbitrale trasmessi in via telematica alle Camere di Commercio, va corrisposta dalle parti (privati o imprese) mediante:

- contrassegno telematico, comprovandone l'assolvimento indicando nel documento inviato il codice numerico presente sul contrassegno;
- o in modo virtuale (in presenza dell'apposita autorizzazione in capo al soggetto passivo), a norma dell'art. 15 del DPR 642/72.

FISCALE

MODALITÀ DI ESCLUSIONE DAL VIES - COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 3.10.2016 n. 193

SOGGETTI IVA

Con il comunicato stampa 3.10.2016 n. 193, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato l'invio di comunicazioni di esclusione dalla banca dati VIES nei confronti di 60.000 soggetti IVA che, oltre a non aver presentato modelli INTRASTAT per quattro trimestri consecutivi a partire dal primo trimestre 2015, “*mostrano caratteristiche di apparente inattività*”.

DISCIPLINA VIES

I soggetti passivi IVA che intendono effettuare operazioni intracomunitarie e che, a tal fine, devono essere registrati nella banca dati VIES, esercitano la relativa opzione in sede di dichiarazione di inizio attività, ovvero mediante gli appositi servizi dell'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che, a seguito delle modifiche intervenute per effetto dell'art. 22 del DLgs. 175/2014, l'esercizio dell'opzione determina l'immediata inclusione nella banca dati VIES e la conseguente possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie, senza necessità di attendere il termine di 30 giorni, precedentemente previsto.

I relativi controlli da parte dell'Agenzia, pertanto, non sono più propedeutici all'inclusione, bensì successivi.

ESCLUSIONE DALLA BANCA DATI

A norma dell'art. 35 co. 7-*bis* del DPR 633/72, si presume che un soggetto passivo IVA, il quale non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, non intenda più effettuare operazioni intra-UE, per cui l'Agenzia procede all'esclusione del suo numero identificativo dalla banca dati VIES, previo invio di apposita comunicazione al soggetto interessato.

Tuttavia, l'effettiva cancellazione della partita IVA avviene trascorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Pertanto, in tale periodo, allo scopo di mantenere l'iscrizione al VIES, il contribuente può fornire la documentazione necessaria a dimostrare l'effettuazione di operazioni intracomunitarie nei quattro trimestri precedenti, ovvero elementi su quelle in corso o da effettuare.

L'esclusione, peraltro, non pregiudica la possibilità di presentare una nuova richiesta di inserimento.

FISCALE

REGIMI DOGANALI SPECIALI - CHIARIMENTI

Nota Agenzia delle Dogane 10.10.2016 n. 84724

IMPORTATORI-
ESPORTATORI

Con la nota 10.10.2016 n. 84724, l'Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti in merito alla gestione di alcuni regimi speciali, la cui disciplina è stata modificata per effetto dell'entrata in vigore, a partire dall'1.5.2016, del nuovo Codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013).

La nota integra le istruzioni precedentemente fornite con la circ. 19.4.2016 n. 8/D.

FISCALE

RIAMMISSIONE ALLA DILAZIONE DA
ACCERTAMENTO CON
ADESIONE/ACQUIESCENZA

Circ. Agenzia delle Entrate 3.10.2016 n. 41

TUTTI I SOGGETTI

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti applicativi della riammissione alla dilazione da accertamento con adesione e acquiescenza (art. 8 del DLgs. 218/97).

Si rammenta che, per essere riammessi alla dilazione, è necessario che la decadenza (ovvero il mancato pagamento della rata successiva alla prima entro il termine per il versamento di quella posteriore) si sia verificata nel lasso temporale compreso tra il 16.10.2015 e l'1.7.2016.

È imprescindibile che la relativa domanda venga presentata entro il 20.10.2016.

Nella circolare si specifica che, ai fini della riammissione alla dilazione da adesione e acquiescenza, solo se l'istituto si è perfezionato dopo il 22.10.2015, operano le novità del DLgs. 24.9.2015 n. 159, quindi il contribuente, per le somme superiori a 50.000,00 euro, può fruire di un numero massimo di 16 rate trimestrali, e non più di 12.

Invece, per gli importi inferiori alla soglia dei 50.000,00 euro, rimane la normale dilazione in un massimo 8 rate trimestrali.

La domanda, in carta semplice, il cui *fac-simile* è allegato alla circolare, può essere trasmessa per posta, consegna diretta o PEC.

Viene inoltre delineata una particolare procedura che il contribuente dovrebbe osservare:

- entro il 20.10.2016, occorre presentare la domanda di dilazione all'Agenzia delle Entrate, anche usando il *fac-simile* allegato alla circolare;
- successivamente, l'Ufficio comunica al contribuente l'importo della prima rata, ma quest'ultimo deve conteggiare gli interessi da dilazione sino al giorno di effettivo pagamento;
- il pagamento della prima rata va eseguito entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione;
- entro dieci giorni dal pagamento, bisogna trasmettere all'Agenzia delle Entrate il modello F24/F23 quietanzato;
- ottenuta la prova del pagamento della prima rata, il funzionario predispone il nuovo piano di ammortamento con la scadenza delle rate successive, piano che il contribuente deve richiedere, non venendo comunicato d'ufficio.

FISCALE

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU E TASI

Comunicato Ministero Economia e Finanze 5.10.2016

ENTI NON
COMMERCIALI E
PERSONE FISICHE

Il comunicato stampa Min. Economia e Finanze 5.10.2016 ha precisato che le dichiarazioni IMU e TASI degli enti non commerciali e delle persone fisiche possono essere presentate, oltre che inviando il modello cartaceo, anche in via telematica.

Dal 17.10.2016 è disponibile il modulo di controllo per la trasmissione, a partire dall'anno di imposta 2016, dei dati della dichiarazione IMU e TASI tramite i canali Entratel e Fisconline. Per le variazioni che sono intervenute nel corso dell'anno 2016 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30.6.2017.

LAVORO

SOFTWARE DI CONTROLLO UNIEMENS INDIVIDUALE - VERSIONE 3.7.0

Software INPS aggiornato all'11.10.2016

AZIENDE

L'INPS ha reso disponibile in data 11.10.2016, sul proprio sito www.inps.it, il software di controllo UniEmens individuale, versione 3.7.0, aggiornato al mese di ottobre 2016.

Tale applicativo viene utilizzato per la verifica delle denunce retributive e contributive individuali mensili.

MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO

Per scaricare il software in argomento, si deve accedere al sito dell'Istituto di previdenza www.inps.it, selezionare la voce "software", e seguire poi il percorso "per aziende e consulenti".

Infine, selezionando la voce "dettagli" del software, è possibile procedere al *download*.

La selezione della procedura interessata aprirà una finestra contenente il programma da prelevare e le relative istruzioni. Come indicato in queste ultime, si consiglia di scaricare il *file* in una cartella vuota preventivamente predisposta.

Si specifica che con la versione 3.7.0 è possibile elaborare anche le denunce retributive dei periodi di competenza 1/2005 - 12/2009 (in formato EMens) in sostituzione del software di controllo UniEmens Aggregato, non più utilizzabile in quanto "dismesso" dall'INPS con il messaggio 23.3.2016 n. 1311.

Tale flusso era stato a suo tempo istituito per consentire, nel corso del 2009, di trasmettere le denunce correnti con un unico *file* XML contenente due distinte sezioni:

- una parte (EMENS) relativa alle denunce retributive individuali;
- una parte (DM10) relativa alla denuncia contributiva aggregata a livello aziendale.

FISCALE

VERSAMENTO DEL CANONE RAI MEDIANTE MODELLO F24

Entro il 31.10.2016

PERSONE FISICHE

Scade il 31.10.2016 il termine per il pagamento del canone RAI relativo al 2016 (il cui importo annuale è pari a 100,00 euro), mediante il modello F24, nei casi di mancato addebito nella fattura per la fornitura di energia elettrica.

Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell'art. 3 co. 7 del DM 13.5.2016 n. 94, il pagamento deve essere effettuato mediante F24 nei casi in cui:

- nessun componente della famiglia anagrafica sia titolare di contratto delle tipologie addebitabili;
- si tratti di utenti per i quali l'erogazione dell'energia elettrica avviene nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale.

POSSIBILI CASISTICHE DI VERSAMENTO MEDIANTE F24

A titolo esemplificativo, nelle FAQ pubblicate il 13.7.2016, l'Agenzia delle Entrate ha esplicitato alcune casistiche di pagamento, anche parziale, del canone RAI mediante il modello F24. Nello specifico:

- nel caso di attivazione di una nuova utenza elettrica, il canone è addebitato dal mese di attivazione della fornitura; l'eventuale importo non addebitato deve essere pagato mediante modello F24;
- se in corso d'anno viene disattivata un'utenza elettrica residenziale, senza attivazione di un'altra utenza elettrica residenziale, la somma residua deve essere corrisposta mediante il modello F24;
- in caso di voltura dell'utenza ad un terzo senza attivazione di una nuova utenza entro la fine dell'anno, la somma residua deve essere versata mediante modello F24; anche per il soggetto nei confronti del quale l'utenza è volturata in corso d'anno, l'eventuale importo non addebitato deve essere pagato direttamente mediante il modello F24;
- nell'ipotesi di variazione dell'utenza elettrica da "residente" a "non residente" entro il 30.6.2016, il canone dovuto deve essere versato mediante il modello F24.

CODICI TRIBUTO

Ai fini in esame, l'Agenzia delle Entrate (ris. 7.7.2016 n. 53) ha istituito i seguenti codici tributo:

in evidenza per gli studi professionali

- “TVRI” denominato “canone per rinnovo abbonamento TV uso privato - articolo 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94”;
- “TVNA” denominato “canone per nuovo abbonamento TV uso privato - articolo 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94”.